

Legge
sull'ordinamento degli impiegati dello Stato
e dei docenti
 (del 15 marzo 1995)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visti il messaggio 12 agosto 1994 n. 4279 del Consiglio di Stato e il rapporto 9 febbraio 1995 n. 4279 R della Commissione della gestione e delle finanze;

d e c r e t a :

Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)

TITOLO I
Disposizioni generali
 Capitolo I
Campo d'applicazione

Impiegati e docenti

Art. 1 ¹La presente legge regola i rapporti d'impiego con i dipendenti e si applica:

- a) ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti (detti in seguito "impiegati");
- b) ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (detti in seguito "docenti").

²Le denominazioni professionali utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile.

³Dove i comuni sono consorziati per l'istituzione delle loro scuole, le competenze affidate ai Municipi dalla presente legge sono esercitate dalla Delegazione consortile.

Capitolo II
Assunzione

A. Norme generali

I) Autorità competente

Art. 2 ¹Il conferimento della nomina e dell'incarico è di competenza:

- a) del Consiglio di Stato per gli impiegati e per i docenti delle scuole cantonali;
- b) del Municipio per i docenti delle scuole comunali.

²È di competenza delle autorità di cui alle lett. a) e b) l'incarico del personale ausiliario e dei supplenti.

II) Nazionalità, domicilio e sede di servizio

Art. 3 ¹Possono essere nominate solo persone di nazionalità svizzera e che fruiscono dell'esercizio dei diritti civili.

²A giudizio del Consiglio di Stato la nomina può essere subordinata al domicilio effettivo in Svizzera o nel Cantone.

³Allo scopo di disporre di personale particolarmente qualificato o in caso di necessità, il Consiglio di Stato può nominare persone di nazionalità straniera, di regola dopo un periodo d'incarico di tre anni.

⁴A ogni dipendente è assegnata una sede di servizio, se prevista dalla funzione.

III) Docenti comunali

Art. 4 Per le scuole comunali l'incarico e la nomina di docenti di nazionalità straniera o di docenti in possesso di titoli di abilitazione rilasciati da altri Cantoni o da istituti esteri sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato.

IV) Invalidi e casi sociali

Art. 5 Il Consiglio di Stato promuove l'assunzione di persone invalide e di casi sociali, in modo da favorirne la reintegrazione.

V) Mobilità interna

Art. 6 ¹Il Consiglio di Stato, per il tramite della Sezione del personale e del Dipartimento dell'istruzione e della cultura¹⁾, promuove la mobilità interna.

²Se le esigenze dell'amministrazione lo richiedono, i dipendenti possono essere trasferiti da una sede di servizio ad un'altra, nell'ambito della stessa funzione o da una funzione ad un'altra nella medesima sede di servizio o in altra sede.

³Per i dipendenti, gli scambi possono essere autorizzati dall'autorità di nomina quando vi sia l'accordo tra i dipendenti ed i rispettivi funzionari dirigenti. Per i docenti comunali, gli scambi sono possibili per accordo tra i docenti e le rispettive autorità di nomina.

⁴Il dipendente deve essere sentito. La decisione di trasferimento deve essere motivata e comunicata tempestivamente all'interessato.

⁵In caso di modifica della sede dettata da esigenze di servizio, il Consiglio di Stato accorda all'impiegato un'indennità per le spese di trasloco.

B. Nomina

I) In generale

1) definizione

Art. 7 La nomina è l'atto amministrativo con cui il dipendente viene assunto a tempo indeterminato e assegnato ad una funzione.

2) presupposti

Art. 8 ¹La nomina è subordinata ai titoli di studio e ai requisiti di età, di idoneità e di preparazione contemplati nella descrizione della funzione individuale e pubblicati nel bando di concorso.

²Il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell'autorità di nomina, alla carenza di un titolo di studio o di altri requisiti.

³La nomina può essere subordinata all'esito di una visita preventiva da parte di un medico di fiducia dell'autorità di nomina che attesti l'idoneità psicofisica del candidato allo svolgimento della funzione per la quale egli concorre.

3) riserve matematiche

Art. 9 Lo Stato può contribuire al pagamento di eventuali riserve matematiche, nella misura massima del 50%, se la nomina è nell'evidente suo interesse.

4) grado d'occupazione

Art. 10 ¹La nomina avviene a orario completo o parziale, ritenuto che il grado di occupazione non può essere inferiore alla metà dell'orario completo.

²La nomina a orario parziale è ammessa solo quando le esigenze dell'amministrazione lo permettono; a queste stesse condizioni l'autorità di nomina può concedere riduzioni di orario ai dipendenti già nominati.

³Il grado di occupazione minimo per occupare una funzione dirigente è dell'80%; gradi di occupazione inferiori possono essere autorizzati in casi eccezionali.

⁴Al docente cantonale già nominato può essere concesso di ridurre il grado di occupazione a meno della metà dell'orario completo, conservando lo statuto di nomina nella corrispondente misura ridotta, ritenuto che può essergli chiesto per ogni nuovo anno scolastico di optare tra riprendere a metà tempo oppure perdere la nomina.

5) scuole

Art. 11 ¹Nelle scuole cantonali la nomina è data per grado e ordine scolastico.

²Un docente può essere nominato anche quando le condizioni siano adempiute cumulando gradi d'occupazione, assicurati in modo duraturo, in diversi gradi e ordini scolastici.

³Per il passaggio dall'incarico alla nomina dei docenti cantonali viene allestita una graduatoria in base ai criteri stabiliti dal regolamento.

⁴D'intesa tra i Municipi, può essere nominato il docente che raggiunge la metà dell'orario completo solo sommando gli incarichi a tempo indeterminato alle dipendenze di più comuni.

II) Concorso

1) in generale

Art. 12 ¹La nomina ha luogo in base ad un concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale per la durata minima di 15 giorni.

²In caso di urgenza, la durata del concorso può essere ridotta ad un minimo di 8 giorni dalla pubblicazione.

³Eccezionalmente, l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso.

⁴Il Consiglio di Stato designa inoltre le funzioni che sono occupate senza pubblico concorso.

2) documentazione

Art. 13 ¹I concorrenti devono produrre i titoli di studio, eventuali certificati di lavoro, un certificato medico di sanità, il certificato individuale di stato civile o l'atto di famiglia, l'estratto del casellario giudiziale ed eventuali altri documenti richiesti dal bando di concorso.

²Sono esonerati dalla presentazione dei documenti i dipendenti già nominati o incaricati.

³I requisiti di idoneità, di attitudine psicofisica o di preparazione possono essere accertati, a giudizio dell'autorità di nomina, mediante esame.

⁴I concorsi per i docenti comunali sono coordinati dall'autorità cantonale.

3) preavviso di assunzione

Art. 14 ¹Il preavviso di assunzione all'intenzione dell'autorità di nomina è formulato:

- a) per i docenti delle scuole comunali dalla Commissione scolastica sulla base di una graduatoria allestita dall'ispettore scolastico;
- b) per i docenti delle scuole cantonali dai Collegi dei direttori o dagli ispettori per le scuole speciali, sulla base di una graduatoria allestita dal Dipartimento competente;
- c) per gli impiegati dai Dipartimenti interessati, sentiti i rispettivi funzionari dirigenti e i servizi centrali che si occupano del personale.

²Il preavviso di assunzione all'intenzione dell'autorità di nomina è formulato dal Tribunale d'appello, dal Ministero pubblico e dalle altre Magistrature permanenti per i propri dipendenti. In questo caso esso ha, per principio, carattere vincolante quanto alla persona prescelta.

C. Incarico

I) Definizione

Art. 15 L'incarico è l'atto amministrativo con cui il dipendente viene assegnato ad una funzione per un periodo determinato.

II) Casi di applicazione

Art. 16 L'incarico è conferito in luogo della nomina:

- a) quando il grado di occupazione è inferiore al 50%;
- b) quando il titolare ha ottenuto un congedo o è occupato con altri incarichi;
- c) quando, in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti di nomina;
- d) quando il posto nelle scuole comunali è istituito a titolo provvisorio e non è occupato da un docente nominato;
- e) quando un posto si rende vacante nel corso dell'anno scolastico;
- f) nei casi di cui all'art. 3 cpv. 3 della presente legge;
- g) per il personale in formazione compreso quello in apprendistato.

III) Procedura

Art. 17 ¹L'incarico è conferito secondo i presupposti e la procedura previsti per la nomina. Il bando di concorso indica la durata dell'incarico.

²Nei casi dell'art. 16 lett. b) e d), segnatamente per i docenti incaricati annualmente, si può prescindere dalla procedura di concorso per rinnovare l'incarico ai dipendenti che hanno dato buona prova e che confermano la loro disponibilità entro un termine assegnato.

Capitolo III

Regime del rapporto d'impiego

A. In generale

Periodo di prova

Art. 18 ¹Il primo anno di servizio è considerato di prova.

²Se la prova non è soddisfacente, l'autorità di nomina può dare in ogni tempo la disdetta all'interessato con preavviso di un mese; la disdetta deve essere motivata.

³Analogo diritto di disdetta spetta all'interessato.

⁴Nei casi dubbi, l'autorità di nomina ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino a un massimo di due anni.

B. Rapporti speciali

I) Segretari generali e collaboratori personali

Art. 19²⁾ Il rapporto d'impiego dei segretari generali dei Dipartimenti e dei collaboratori personali dei Consiglieri di Stato è disciplinato da un apposito regolamento.

II) Personale ausiliario

Art. 20 ¹È assunto quale ausiliario il personale in formazione, supplente, avventizio e consimile il cui fabbisogno viene annualmente stabilito dal Consiglio di Stato.

²Il rapporto d'impiego del personale ausiliario è retto dal diritto privato (art. 319 segg. CO) ed è disciplinato da un apposito regolamento.

Capitolo IV Qualifiche dei dipendenti

Valutazione periodica

Art. 21 ¹L'operato e il potenziale di sviluppo del dipendente devono essere valutati periodicamente.

²Il Consiglio di Stato ne disciplina i particolari con apposito regolamento.

Capitolo V Doveri del dipendente

A. Doveri di servizio

I) In generale

Art. 22 ¹I dipendenti agiscono in conformità alle leggi e agli interessi dello Stato, svolgendo personalmente il proprio servizio e dedicandovi la loro intera attività lavorativa.

²Essi svolgono coscienziosamente i compiti loro affidati, contribuendo con spirito di iniziativa e di collaborazione al miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio alla collettività.

³Essi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti obbligatori dal Consiglio di Stato e sono disponibili al perfezionamento e alla riqualificazione professionale.

⁴I dipendenti si aiutano e si sostituiscono vicendevolmente nel loro servizio.

II) Comportamento

Art. 23 ¹Il dipendente deve mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua funzione pubblica e tenere un contegno corretto e dignitoso sia nello svolgimento della funzione stessa sia nella vita privata.

²Egli si comporta con tatto e cortesia nelle relazioni con il pubblico e verso i superiori ed i colleghi.

III) Funzionari dirigenti

Art. 24 ¹I funzionari dirigenti organizzano, dirigono, coordinano e verificano il lavoro dei loro collaboratori.

²Essi contribuiscono a promuovere ed attuare tutti i provvedimenti atti a migliorare l'efficienza e la qualità delle prestazioni del loro servizio, assicurandone il corretto funzionamento.

IV) Docenti

Art. 25 Al docente è vietato ricorrere a mezzi di correzione lesivi della salute e della dignità dell'allievo; sono in ogni caso vietate le percosse.

B. Occupazioni accessorie

Art. 26 ¹Per l'esercizio di un'occupazione accessoria occorre l'autorizzazione preventiva dell'autorità di nomina.

²È considerata occupazione accessoria ogni attività remunerata, anche se temporanea.

³Essa non viene autorizzata se è incompatibile con la funzione, se arreca danno all'adempimento dei doveri di servizio o se costituisce concorrenza nel campo professionale.

⁴L'autorizzazione può essere subordinata al parziale riversamento allo Stato della remunerazione accessoria.

C. Cariche pubbliche

Art. 27 ¹Per esercitare una carica pubblica il dipendente deve ottenere il permesso dall'Autorità di nomina.

²Il permesso può essere negato quando dalla carica pubblica derivano limitazioni importanti nell'esercizio della funzione; l'Autorità di nomina può far dipendere il permesso dal trasferimento ad altra funzione o dalla riduzione temporanea del grado di occupazione.

³In caso di contestazione, decide definitivamente il Consiglio di Stato.

D. Divieto di accettare doni

Art. 28 ¹È vietato ai dipendenti di chiedere, accettare o farsi promettere, per sé o per altri, doni o altri profitti, per atti inerenti ai loro doveri e competenze d'ufficio.

²Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, complice il dipendente, chiede, accetta o si fa promettere doni o profitti.

E. Segreto d'ufficio

Art. 29 ¹È vietato al dipendente divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro carattere, per le circostanze o in virtù d'istruzioni speciali.

²Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

F. Deposizione in giudizio

Art. 30 ¹Senza il permesso dell'autorità di nomina non è lecito al dipendente asportare documenti d'ufficio né deporre in giudizio come parte, teste o perito giudiziario su contestazioni che egli conosce in virtù della sua carica o delle sue funzioni.

²Il permesso è necessario anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

³L'autorizzazione può essere rifiutata soltanto se lo esige un preminente interesse pubblico.

G. Diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali

Art. 31 ¹Tutti i diritti sulle opere, sulle invenzioni e su altri beni immateriali, ai sensi della legislazione federale in materia di proprietà intellettuale, costituiti nell'esercizio della funzione o in relazione con quest'ultima, appartengono allo Stato:

- a) quando essi siano il prodotto dell'attività o degli obblighi di servizio del dipendente;
- b) quando essi costituiscano il risultato di esperimenti ufficiali;
- c) quando, in caso di mandati o di attività accessorie, l'autorità se ne sia riservata la proprietà.

²Nel caso in cui il bene immateriale ha notevole importanza economica o appartiene allo Stato secondo il cpv. 1 lett. c), il dipendente ha diritto ad una equa indennità.

³Nello stabilire l'indennità si deve tener conto se abbiano cooperato altre persone al servizio dello Stato e se siano stati impiegati impianti o materiali d'esercizio dello Stato.

Capitolo VI

Violazione dei doveri di servizio

A. Sanzioni disciplinari

I) In generale

Art. 32 ¹Le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa sino Fr. 500.-;
- c) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;
- d) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi;
- e) l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico;
- f) la destituzione.

²Le misure disciplinari possono eccezionalmente essere cumulate fra di loro.

³I reati di azione pubblica devono essere denunciati alle competenti autorità giudiziarie a cura dell'autorità di nomina; sono riservati i provvedimenti disciplinari qualunque sia l'esito della procedura giudiziaria.

⁴Sono riservate le disposizioni contenute nella Legge organica giudiziaria, in altre leggi e nei regolamenti speciali.

II) Commisurazione

Art. 33 Nello stabilire i provvedimenti disciplinari si tiene conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità del dipendente come pure dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

III) Autorità competenti

Art. 34 ¹L'autorità di nomina è competente a infliggere sanzioni disciplinari agli impiegati e ai docenti cantonali.

²Essa può delegare tale competenza alle istanze subordinate limitatamente alle sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 32 cpv. 1.

³La competenza a infliggere le sanzioni disciplinari ai docenti comunali spetta:

- a) al Municipio per le sanzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 32 cpv. 1, ove non sia stato aperto un procedimento dal Consiglio di Stato ed escluse le sanzioni per motivi pedagogici;

b) al Consiglio di Stato per tutte le altre sanzioni.

IV) Conseguenze sullo stipendio, devoluzione della multa

Art. 35 ¹Nel caso di assegnazione a una classe inferiore dell'organico, è corrisposto subito lo stipendio della nuova classe.

²In caso di destituzione, lo stipendio cessa immediatamente.

³L'importo delle multe è devoluto alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

B. Inchiesta disciplinare

I) In generale

Art. 36 ¹Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza preventiva inchiesta.

²Al dipendente deve essere data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta; egli può farsi assistere da un procuratore.

³Tutte le sanzioni devono essergli comunicate per iscritto e motivate, con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

⁴L'inchiesta disciplinare può essere congiunta con l'accertamento ai fini dell'azione contro il dipendente ai sensi degli art. 13-28 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

II) Competenza

Art. 37 ¹L'inchiesta disciplinare è condotta dall'autorità competente per infliggere le sanzioni.

²Tale competenza può essere delegata ad istanze subordinate o a specialisti esterni.

C. Sospensione in caso d'inchiesta

Art. 38 ¹Se l'interesse dell'amministrazione o dell'inchiesta lo esigono, il Consiglio di Stato ha facoltà di sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare.

²La decisione di sospensione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

³I Municipi possono proporre tale misura al Consiglio di Stato per i docenti comunali e, sentito l'ispettore scolastico, deciderla provvisoriamente per la durata massima di sette giorni.

D. Prescrizione, termini e abbandono

Art. 39 ¹La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.

²La decisione disciplinare deve essere presa e comunicata all'interessato entro un mese dalla chiusura dell'inchiesta.

³Se i presupposti per una sanzione disciplinare non sono dati, il procedimento formalmente aperto dev'essere chiuso con una decisione di abbandono.

E. Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

Art. 40 ¹L'autorità giudiziaria notifica all'autorità di nomina l'apertura e l'esito di un procedimento penale a carico di un dipendente per reati intenzionali d'azione pubblica, eccetto i casi di lieve entità.

²La notifica avviene subito dopo la contestazione all'accusato dell'apertura del procedimento, salvo quando vi ostino speciali motivi d'inchiesta.

Capitolo VII Diritti del dipendente

A. Vacanze

I) Impiegati

1) in generale

Art. 41 ¹Gli impiegati hanno diritto alle seguenti vacanze annue:

- a) 4 settimane da 20 anni compiuti e sino a 49 anni compiuti;
- b) 5 settimane sino a 20 anni compiuti e a contare dall'anno in cui compiono 50 anni di età;
- c) 6 settimane a contare dall'anno in cui compiono 60 anni di età.

²In deroga a quanto stabilito al cpv. 1, il Consiglio di Stato ha la facoltà di determinare con apposito regolamento le vacanze di quegli impiegati che svolgono attività di tipo particolare.

2) casi particolari

Art. 42 ¹Quando i giorni festivi ufficiali e i pomeriggi liberi designati dall'art. 73 cpv. 1 cadono in un periodo di vacanza, all'impiegato è concesso di compensarli con giorni di vacanza, sempreché non coincidono con sabati o domeniche liberi.

²Chi entra in servizio nel corso dell'anno civile o chi lo interrompe temporaneamente a seguito dell'ottenimento di un congedo non pagato o per altra analoga circostanza, ha diritto alle vacanze proporzionalmente alla durata del servizio prestato.

³Il diritto alle vacanze si estingue il 31 agosto dell'anno successivo.

⁴In caso di decesso, gli eredi hanno diritto ad una prestazione pecuniaria sostitutiva, corrispondente al residuo di vacanze maturato e non ancora goduto senza colpa dell'impiegato.

3) in caso di assenze

Art. 43 ¹Quando le assenze per servizio militare obbligatorio, protezione civile svizzera obbligatoria, servizio civile sostitutivo svizzero, malattia o infortunio senza colpa dell'impiegato superano i due mesi nel corso dell'anno civile, il periodo delle vacanze è ridotto proporzionalmente a tale eccedenza, fermo restando il diritto alla metà dei giorni di vacanza previsti, se ha lavorato almeno tre mesi.³⁾

²Il diritto alle vacanze non viene ridotto per assenze dovute a congedo pagato di maternità.

II) Docenti

Art. 44 ¹Le vacanze dei docenti sono effettuate durante il periodo di chiusura degli istituti scolastici secondo il calendario scolastico.

²Durante la chiusura degli istituti, ai docenti può essere richiesta la presenza in sede o altrove, due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e due settimane dopo la fine per riunioni, organizzazione del lavoro, esami, altre necessità dell'istituto, aggiornamento e attività professionali.

³ ...⁴⁾

B. Protezione delle donne incinte

Art. 45 Le donne incinte possono essere occupate solo nell'orario normale e possono assentarsi mediante semplice avviso.

C. Congedi pagati

Art. 46 ¹I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:

- a) per affari sindacali come pure per la formazione sindacale, al massimo 12 giorni all'anno; nei limiti definiti dal regolamento è concesso il cumulo dei giorni di congedo su un numero determinato di membri dei comitati;
- b) per affari pubblici al massimo 12 giorni;
- c) per il volontariato sociale e per il congedo gioventù, al massimo 8 giorni all'anno;
- d) per l'attività di sportivo d'élite come pure per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport 8 giorni all'anno;
- e) per matrimonio 8 giorni consecutivi;
- f) per malattia grave del coniuge, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 10 giorni all'anno;
- g) per decesso del coniuge o di figli 5 giorni consecutivi;
- h) per decesso dei genitori, di fratelli o sorelle 3 giorni consecutivi;
- i) per nascite di figli 2 giorni consecutivi;
- l) per decesso di nonni, suoceri, cognati, nipoti e zii, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, per trasloco o altre circostanze speciali in famiglia 1 giorno.

²I congedi di cui al cpv. 1 lett. a), b), c), d) sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, se cumulati, un limite massimo di 12 giorni all'anno.

³Se per ragioni di servizio il dipendente non gode di una o più feste infrasettimanali, egli ha diritto entro il medesimo mese al loro ricupero con altrettanti giorni di congedo e ciò per un massimo di 12 feste infrasettimanali all'anno.

⁴Ai docenti può essere accordato fino ad un massimo di 3 giorni di congedo per affari personali a condizione che le ore d'insegnamento perse siano recuperate nel corso dell'anno scolastico.

D. Congedo maternità, parentale e allattamento

Art. 47 ¹In caso di maternità, la dipendente ha diritto a un congedo pagato di 16 settimane.

²Il congedo di maternità inizia al più tardi al momento del parto; la dipendente può effettuare al massimo 6 settimane di congedo immediatamente prima del parto.

³La dipendente può beneficiare in caso di parto di un congedo non pagato, totale o parziale, per un massimo di 9 mesi, estensibile per le docenti fino al termine dell'anno scolastico; in alternativa, il congedo

può essere ottenuto interamente o parzialmente dal padre.

⁴Le madri allattanti possono usufruire del tempo necessario per allattare. Queste assenze non sono retribuite.

E. Congedo per adozione

Art. 48 ¹In caso di adozione di bambini estranei alla famiglia, di età non superiore ai 5 anni, il dipendente, per giustificati motivi, ha diritto a un congedo pagato fino a un massimo di 8 settimane.

²In caso di adozione, il dipendente può beneficiare di un congedo, totale o parziale, non pagato per un massimo di 9 mesi, estensibile per i docenti fino al termine dell'anno scolastico.

F. Congedo per aggiornamento e perfezionamento

Art. 49 ¹I dipendenti hanno diritto a congedi pagati e/o non pagati per l'aggiornamento e il perfezionamento professionale.

²Le modalità sono definite dalla legge o dal regolamento.

G. Congedi non pagati

Art. 50 ¹L'autorità di nomina può concedere al dipendente un congedo totale o parziale con deduzione di stipendio e relativi supplementi e indennità, conservando per il periodo massimo di 3 anni la validità del rapporto d'impiego; per ragioni di studio tale periodo può essere prolungato sino a 4 anni.

²Il congedo può essere concesso per ragioni di studio o di riqualificazione professionale, per attività culturali, sindacali e sportive, per servizio militare volontario, per giustificati motivi personali o familiari e per compiti di utilità pubblica.

H. Attestato di servizio

Art. 51 ¹A ogni dipendente che lascia il servizio viene rilasciato un attestato che indica la natura e la durata del rapporto d'impiego e si pronuncia sulle sue prestazioni e sulla sua condotta.

²A richiesta esplicita del dipendente, l'attestato deve essere limitato alla natura e alla durata del rapporto d'impiego.

I. Diritti sindacali

Art. 52 ¹I dipendenti hanno il diritto di affiliarsi ad organizzazioni sindacali.

²È ammessa l'esplicazione di attività sindacali sul posto di lavoro compatibilmente con i doveri relativi alla funzione e con le esigenze del servizio.

L. Conciliazione

Art. 53 ¹Ogni dipendente al quale siano state prospettate la destituzione quale sanzione disciplinare oppure la disdetta del rapporto d'impiego può sottoporre il suo caso ad una Commissione conciliativa. Il regolamento ne stabilisce composizione e funzionamento.

²La Commissione è tenuta ad indire, entro un termine di 15 giorni, un'udienza di conciliazione ed a comunicare al più presto all'Autorità di nomina se le parti hanno raggiunto un accordo.

³Durante la fase di conciliazione, la procedura di destituzione o di disdetta rimane sospesa, riservati i disposti dell'art. 38.

⁴Le controversie relative a discriminazioni ai sensi della Legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 sottostanno all'esperimento di conciliazione conformemente alla Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla parità dei sessi del 27 giugno 1996. L'avvio di una procedura di conciliazione esclude l'altra.⁵⁾

Capitolo VIII Formazione professionale

A. Perfezionamento professionale

Art. 54 ¹Il Consiglio di Stato promuove lo sviluppo delle risorse umane; esso organizza, a tale scopo, la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei dipendenti, tenuto conto delle esigenze della pubblica amministrazione e dei dipendenti stessi.

²Il Consiglio di Stato può subordinare la frequenza di corsi di perfezionamento professionale alla continuazione del rapporto d'impiego per un determinato periodo. Il Regolamento definisce le modalità di recupero dei costi in caso di scioglimento del rapporto d'impiego prima della scadenza del periodo, a richiesta o per colpa del dipendente.

³Funzioni che richiedono particolare preparazione possono essere messe a concorso preliminare interno; i prescelti conservano durante la formazione lo statuto precedente e non hanno diritto alla nomina nella

nuova funzione.

B. Attività professionale esterna

Art. 55 ¹Il Consiglio di Stato favorisce e può prescrivere, sentito il dipendente, attività lavorative presso altri enti, allo scopo di completare o di aggiornare le sue competenze professionali.

²Il Consiglio di Stato decide quali prestazioni debbano essere versate dallo Stato nei singoli casi, in modo tale da integrare lo stipendio e/o la previdenza professionale.

³Il dipendente ha diritto di restare affiliato alla Cassa pensioni dello Stato e mantiene il suo statuto.

Capitolo IX

Previdenza e assicurazioni

A. Cassa pensioni

Art. 56 I dipendenti dello Stato sono obbligati a far parte della Cassa pensioni secondo le norme della relativa legge.

B. Assicurazione contro gli infortuni

Art. 57 Lo Stato assicura tutti i dipendenti contro i rischi dell'infortunio professionale e non professionale e delle malattie professionali, secondo la legislazione federale.

Capitolo X

Cessazione del rapporto d'impiego

A. Cessazione del rapporto d'impiego

Art. 58 La cessazione del rapporto d'impiego può avvenire:

- a) per dimissioni;
- b) per disdetta durante il periodo di prova ai sensi dell'art. 18 della presente legge;
- c) per disdetta;
- d) per destituzione quale sanzione disciplinare;
- e) per raggiunto limite di età.

B. Dimissioni

Art. 59 ¹Il dipendente può dimettersi in ogni tempo dalla sua carica, per la fine di un mese, con il preavviso di tre mesi.

²Per i funzionari dirigenti il preavviso è di sei mesi.

³Su richiesta dell'interessato, l'autorità di nomina può ridurre questi termini.

⁴Per i docenti la cessazione del rapporto d'impiego coincide di regola con la fine dell'anno scolastico.

C. Disdetta

I) Presupposti

Art. 60 ¹L'autorità di nomina può sciogliere il rapporto d'impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi.

²Il termine di preavviso nei confronti dei dipendenti con almeno 15 anni di servizio o 45 anni di età è di 6 mesi.

³Sono considerati giustificati motivi:

- a) la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento per limiti d'età;
- b) l'assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;
- c) qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto di impiego nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti.

⁴La disdetta per soppressione del posto o della funzione, nel caso di necessità di scelta tra più dipendenti, viene pronunciata nei confronti di quelli che hanno i requisiti e le qualifiche individuali inferiori o il minor numero di anni di servizio. Restano riservate eccezioni a dipendenza degli oneri di famiglia o di altre fondate ragioni, a definitivo giudizio dell'autorità di nomina.

⁵Il dipendente deve essere sentito e può farsi assistere da un procuratore.

⁶Le decisioni concernenti i docenti comunali devono essere approvate dal Dipartimento competente.

II) Prestazioni dello Stato

Art. 61 ¹Le prestazioni a cui il dipendente ha diritto in caso di disdetta sono stabilite dalla legge sugli

stipendi.

²Sono inoltre applicabili le disposizioni della legge sulla Cassa pensioni e del relativo regolamento.

III) Piano sociale

Art. 62 ¹In caso di disdette per soppressione di posti o funzioni, quando le conseguenze legalmente previste in materia di pensionamento e liquidazione risultino inadeguate alle circostanze, l'autorità di nomina elabora, d'intesa con le organizzazioni dei dipendenti, un piano sociale.

²Sono riservate le competenze finanziarie del Gran Consiglio.

³I dipendenti ai quali è stata data disdetta per soppressione del posto, senza altri motivi loro imputabili, hanno diritto di priorità, a parità di requisiti, nei concorsi per nuovi posti indetti entro quattro anni dalla medesima autorità di nomina; la riassunzione comporta la decadenza della rendita di cui all'art. 18 cpv. 3 LStip, e può essere fatta dipendere da un ristoro delle prestazioni di cui all'art. 18 cpv. 2, quando equità lo esiga.

D. Destituzione

Art. 63 ¹La destituzione è il licenziamento con effetto immediato e può essere pronunciata soltanto quale sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. f).

²Al dipendente licenziato viene versata unicamente la prestazione di libero passaggio conformemente alla Legge sulla Cassa pensioni.

³In caso di evento tra i 60 e i 65 anni il dipendente ha diritto alle prestazioni di pensionamento per limiti d'età, ad esclusione del supplemento fisso.

E. Limite di età

Art. 64 ¹Il rapporto d'impiego cessa per limite d'età fra i 60 e i 65 anni d'età. Devono essere osservati i termini di preavviso prescritti dall'art. 59.

²Il rapporto d'impiego può sussistere oltre i 65 anni solo a titolo eccezionale, nella forma dell'incarico, ritenuto un limite massimo di 70 anni d'età.

³Il dipendente che ha compiuto i 58 anni di età ha il diritto di chiedere il collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'art. 23 LCP.

⁴Nei limiti delle possibilità offerte dalle esigenze di servizio, lo Stato facilita il pensionamento a tempo parziale.

Capitolo XI

Contestazioni relative al rapporto d'impiego

A. Ricorso contro le decisioni dei Municipi

Art. 65 Contro le decisioni dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.

B. Ricorso al Consiglio di Stato⁶⁾

Art. 66 ¹Contro le decisioni delle istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²...⁷⁾

C. Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

Art. 67⁸⁾ ¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²Rimane riservata l'applicazione dell'art. 69 della legge di procedura per le cause amministrative nel caso di destituzione o di disdetta ingiustificata.

D. ...

Art. 68 ...⁹⁾

TITOLO II

Disposizioni speciali per gli impiegati

A. Onere di lavoro

Art. 69 ¹L'orario normale di lavoro è di 42 ore settimanali; sono riservate le disposizioni dei regolamenti speciali e di azienda per determinate categorie, le disposizioni d'urgenza e quelle decise dal Consiglio di Stato per circostanze straordinarie.

²Il lavoro notturno a turni è compensato nella misura del 10% in tempo libero o in denaro secondo le modalità stabilite dal regolamento.

B. Lavoro straordinario

I) Definizione

Art. 70 È considerato lavoro straordinario quello che, ad esclusione dei casi di supplenza, adempie le seguenti condizioni cumulative:

- a) supera il normale orario settimanale,
- b) è svolto al di fuori della normale fascia oraria,
- c) è ordinato o giustificato dal proprio superiore.

II) Obbligo

Art. 71 ¹Il lavoro straordinario deve rivestire carattere eccezionale e deve essere recuperato, in linea di principio, nella forma del congedo.

²Se le circostanze lo esigono, l'impiegato è tenuto a prestare ore di lavoro ordinate dal rispettivo funzionario dirigente, ritenuto un massimo di 150 ore annuali.

³Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli impiegati iscritti nelle classi di stipendio superiori alla 30.a sono compensate unicamente nella forma del congedo.

C. Mansioni integrative

Art. 72 Se ragioni di servizio lo esigono, all'impiegato possono essere assegnate, nel limite dell'orario normale di lavoro, oltre alle mansioni derivanti dall'atto di nomina, altre mansioni o incarichi senza che gli sia dovuto compenso alcuno.

D. Chiusura degli uffici

Art. 73 ¹Gli uffici governativi sono chiusi il sabato, la domenica e i giorni festivi riconosciuti; lo sono pure il pomeriggio delle viglie di Natale e di Capodanno, al mattino del mercoledì delle Ceneri e in circostanze particolari per disposizione del Consiglio di Stato.

²Il lavoro cessa un'ora prima del solito il pomeriggio delle viglie dei giorni festivi riconosciuti.

E. Alloggio di servizio e uso dei posteggi

Art. 74 ¹Per determinate funzioni può essere imposto al dipendente l'obbligo di risiedere nell'abitazione di servizio.

²Se le prestazioni supplementari lo giustificano, lo Stato fornisce gratuitamente l'abitazione per il dipendente e la sua famiglia.

³Le norme per l'assegnazione ai dipendenti degli alloggi di servizio e per il calcolo dei compensi, da dedurre dallo stipendio, come pure le indennità sostitutive in caso di mancata assegnazione degli appartamenti di servizio, sono stabilite dal Consiglio di Stato mediante regolamento. [10\)](#)

⁴I dipendenti che fruiscono del vitto devono versare, ad eccezione di quelli per i quali lo stesso è legato alla funzione ed al conseguente obbligo di presenza, un compenso corrispondente almeno al costo effettivo medio dei viveri consumati.

F. Uniformi ed equipaggiamento

Art. 75 ¹Lo Stato fornisce gratuitamente ai propri dipendenti le uniformi e l'equipaggiamento personale.

²In caso di equipaggiamento utile ma non obbligatorio, lo Stato può partecipare alla spesa d'acquisto fatta dal dipendente.

G. Commissioni del personale

I) In generale

Art. 76 ¹Per agevolare la cooperazione tra gli organi dirigenti e il personale e interessare il personale all'organizzazione razionale del servizio, per decisione dei dipendenti interessati possono essere istituite delle Commissioni del personale nei diversi settori dello Stato, nelle sue aziende e nei suoi istituti.

²Il Consiglio di Stato, sentite le organizzazioni del personale, emana le norme particolari per l'istituzione delle Commissioni.

³Le Commissioni rappresentano i dipendenti di fronte agli organi dirigenti del rispettivo servizio.

⁴I dipendenti delle unità lavorative interessate eleggono al loro interno i membri delle Commissioni ed i loro supplenti.

II) Attività

Art. 77 L'attività delle Commissioni del personale è di carattere consultivo; esse danno il loro parere in particolare per quanto concerne:

- a) i suggerimenti e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al miglioramento del servizio;
- b) i suggerimenti circa le istituzioni per il benessere del personale, l'istruzione professionale e gli esami;
- c) le questioni di carattere generale concernenti il personale del servizio rispettivo.

TITOLO III

Disposizioni speciali per i docenti

A. Onere di servizio

Art. 78 L'onere di servizio del docente comprende tutte le attività attinenti all'insegnamento, all'aggiornamento, alla conduzione delle classi e dell'istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola.

B. Onere d'insegnamento

I) Orario settimanale

Art. 79 ¹Nelle scuole dell'infanzia, elementari e speciali, l'orario settimanale d'insegnamento dei docenti a tempo pieno corrisponde all'intero orario settimanale di lezione per gli allievi, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici.

²Nelle scuole medie e postobbligatorie, l'orario settimanale d'insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato da un minimo di 24 a un massimo di 28 ore; esso può venire esteso fino a 42 ore per i docenti di lavoro e di laboratorio, o per quelle attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni. ¹¹⁾

Art. 79a ... ¹²⁾

II) Durata dell'ora-lezione

Art. 80 ¹La durata di un'ora-lezione, per ogni ordine e grado di scuola, è di 50 minuti.

²Il Consiglio di Stato può concedere deroghe in casi di forza maggiore.

III) Modalità di definizione dell'orario

Art. 81 ¹Il Consiglio di Stato attribuisce le unità-docente ad ogni istituto scolastico cantonale, sulla base del numero di allievi, dei programmi d'insegnamento e delle necessità di gestione dell'istituto, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici.

²L'istituto provvede all'equa ripartizione delle ore-lezione e degli altri compiti tra i docenti ad esso attribuiti; l'onere d'insegnamento deve essere distribuito sull'arco della settimana.

³Il Consiglio di Stato può inoltre riservare una dotazione di risorse per compiti generali che interessano più istituti.

C. Supplenze

Art. 82 ¹I docenti delle scuole cantonali sono tenuti a supplire gratuitamente i loro colleghi assenti per un massimo di 3 ore di lezione settimanali.

²Le norme che regolano le supplenze nelle scuole sono stabilite da regolamento.

D. Direttori e vicedirettori

Art. 83 ¹Ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali si applicano le disposizioni valide per i funzionari dirigenti.

²Essi adeguano il proprio orario di lavoro e le vacanze alle esigenze dell'istituto scolastico da loro diretto.

Art. 83a ... ¹³⁾

TITOLO IV

Commissione paritetica

Commissione paritetica

Art. 84 ¹È istituita una commissione paritetica quale organo consultivo del Consiglio di Stato per le questioni che attengono all'ordinamento dei rapporti d'impiego in generale.

²La commissione si compone del presidente, di 12 membri e di 6 supplenti.

³Il Consiglio di Stato nomina il presidente, 6 membri e 3 supplenti; gli altri membri e supplenti vengono nominati dai dipendenti secondo il sistema del voto proporzionale, ritenuta un'equa rappresentanza delle diverse categorie di dipendenti. Le nomine avvengono ogni quattro anni, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato e con effetto a contare dal 1° luglio.

⁴Possono essere nominate anche persone non dipendenti dello Stato.

⁵Il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei dipendenti dello Stato, regola l'organizzazione e le competenze della commissione paritetica e ne precisa le competenze.

TITOLO V
Disposizioni transitorie, abrogative e finali

A. Disposizioni transitorie

Art. 85 ¹Con l'entrata in vigore della presente legge gli attuali rapporti di nomina con scadenza quadriennale o sesennale divengono automaticamente rapporti di nomina a tempo indeterminato (art. 7).

²I rapporti d'incarico dei dipendenti dello Stato soggetti alla presente legge saranno adeguati alla medesima al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore.

³Ai dipendenti che usufruiscono di un alloggio di servizio sono garantiti i diritti acquisiti fino all'entrata in vigore della presente legge.

B. Disposizioni abrogative

Art. 86 La presente legge abroga la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987. Sono inoltre abrogati gli art. 32, 80bis, 81, 84, 123 e 157 della Legge della scuola del 29 maggio 1958, l'art. 7 della Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, l'art. 8 della Legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933 e gli art. 8 e 9 della Legge cantonale di attuazione della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'8 marzo 1911.

C. Diritto suppletorio

Art. 87 Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni quale diritto pubblico suppletorio.

IL CONSIGLIO DI STATO

ordina¹⁴⁾

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e le modifiche 15 marzo 1995 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore:

- a) per i dipendenti di cui all'art. 1 lett. a) della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), al 1° gennaio 1996;
- b) per i dipendenti di cui all'art. 1 lett. b) della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), al 1° settembre 1995;

Pubblicata nel BU **1995**, 237 e 297.

Note:

1) Denominazione modificata in "Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport" DE del 9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

2) Entrata in vigore: 1.5.1995 - BU 1995, 225.

3) Cpv. modificato dalla L 5.12.2000; in vigore dal 9.2.2001 - BU 2001, 31.

4) Cpv. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203; precedente modifica: BU 2002, 104.

5) Cpv. introdotto dalla L 24.11.2003; in vigore dal 1.2.2004 - BU 2004, 32.

6) Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 23.

7) Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 23.

8) Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 23.

9) Art. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 23.

10) Cpv. modificato dalla L 8.11.2005; in vigore dal 1.2.2006 - BU 2006, 27.

11) Cpv. modificato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 245.

12) Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203; precedente modifica: BU 2002, 104.

13) Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 203; precedente modifica: BU 2002, 104.

14) Pubblicato nel BU 1995, 297.